

LINEE GUIDA PER

LA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI CON

DISABILITA' /DSA/BES NELLA SCUOLA:

RIFERIMENTI NORMATIVI

A cura della Coordinatrice Area 2

“ Inclusion e Disagio ”

ins. Ernesta T. Di Stefano

a.s. 2017-18

PREMESSA

La legge 107/2015 ed i successivi decreti attuativi (**D.lgs n°62 e n° 66 del 2017**) hanno evidenziato alcuni elementi di cambiamento rispetto alla precedente normativa in materia di inclusione , rilevabili soprattutto dalla lettura del decreto legislativo 66/2017 che riguarda ,appunto, l’inclusione degli alunni.

Viene chiarito , infatti, il procedimento di riconoscimento della disabilità, sino ad oggi di handicap, che negli ultimi anni aveva assunto situazioni diversificate nelle varie regioni italiane con gravi disagi per le famiglie. Il riconoscimento della disabilità degli alunni viene ora ricondotta ai criteri dell’ICF, uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe consentire la più puntuale definizione del profilo di funzionamento delle persone. Viene valorizzato, in tal senso, anche il ruolo delle famiglie e delle loro associazioni, riconoscendone la rilevanza anche nella definizione del PEI, il piano educativo individualizzato e del progetto di vita. Per ragioni di opportunità e per la portata innovativa di tali aspetti, l’entrata in vigore è posposta al 2019, in attesa anche di congrue indicazioni e decreti applicativi. Con il nuovo Decreto, la famiglia partecipa a tutte le fasi: dalla formulazione del Profilo di Funzionamento dell’alunno (che sostituisce la Valutazione Diagnostica Funzionale), alla quantificazione delle risorse da assegnare. Inoltre, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entrerà a far parte del Profilo di Funzionamento. Per ragioni di opportunità e per la portata innovativa di tali aspetti, l’entrata in

vigore è posposta al 2019, in attesa anche di congrue indicazioni e decreti applicativi. Nell' Articolo 5 comma 4 lettera c viene specificato che il Profilo di funzionamento “è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità', nonché' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato, preferibilmente, tra i docenti della scuola frequentata.

Indicazioni per la valutazione e lo svolgimento degli scrutini delle classi con alunni diversamente abili certificati in base alla legge 104.

1. Alunni il cui percorso di studi è finalizzato al conseguimento del titolo di studio (cosiddetto Percorso “A”)

Gli alunni vengono valutati sulla base dei risultati (voti riportati sul registro di ciascun insegnante curricolare) conseguiti nel corso del quadrimestre o dell'anno. Tali valutazioni devono essere riferite agli obiettivi minimi individuati nei dipartimenti e nelle programmazioni didattiche dei singoli insegnanti cui il PEI fa specificamente riferimento.

Deve essere riportata a margine della pagella (NON sul tabellone) la seguente annotazione:

“Valutazione riferita al PEI, ai sensi dell'O.M. n. 80/1995 art. 13, c. 3”

2. Alunni con percorso differenziato (cosiddetto Percorso “B”)

Si possono individuare due tipi di situazioni:

- a) alunni per i quali è stata stabilita una programmazione specifica per ogni disciplina: gli alunni vengono valutati sulla base dei risultati (voti riportati sul registro di ciascun insegnante curricolare) conseguiti nel corso del quadrimestre o dell'anno. Tali valutazioni si riferiscono agli obiettivi differenziati concordati nel PEI.
- b) alunni con disabilità medio-gravi, che usufruiscono di una riduzione dell'orario scolastico:

1° quadrimestre: sulla pagella vanno riportate le valutazioni eventualmente conseguite nelle singole discipline; in assenza di voti sul registro, la pagella non viene compilata e in nessun caso si riporta la dicitura N.C.

2° quadrimestre: la pagella va compilata integralmente. Per le materie in cui non siano presenti votazioni, le valutazioni dovranno riferirsi agli obiettivi trasversali concordati nel PEI.

In entrambi gli scrutini, va compilata e sottoscritta dall'intero Consiglio di Classe la “Scheda di valutazione” (Allegato 1).

Deve essere riportata a margine della pagella (NON sul tabellone) la seguente annotazione:

“Valutazione riferita al PEI, ai sensi dell'O.M. n. 80/1995 art. 13, c. 4”

Altre informazioni sulla *valutazione degli alunni disabili*

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione.

Di particolare rilevanza è, a proposito di valutazione, il D.P.R. n°122 del 22 /06/2009.

Publicato sulla G.U. n. 191 del 19/08/2009 il DPR n. 122 del 22/06/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169". Nel regolamento sono presenti riferimenti agli insegnanti di sostegno (comma 5 art. 2 e comma 1 art 4.), agli alunni con disabilità (art. 9), agli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (art. 10) e agli "alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura" (art. 11). "Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" con possibilità di deroghe per situazioni particolari e documentate (comma 7 art.14).

In particolare l'articolo 9 (Valutazione degli alunni con disabilità) stabilisce che:

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. In sede di esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Ai sensi dell'art.318 del D.lgs. n°297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono predisposte apposite prove scritte.

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n°122/09 (il Regolamento sulla valutazione degli alunni), le procedure per la valutazione e, in particolare, i criteri relativi al comportamento degli alunni sono di competenza del Collegio dei Docenti.

L'art.10 del DPR 122/09 (Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento) (DSA) stabilisce che:

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

(Ricordiamo, al riguardo, che la **Dislessia** è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento (**DSA**). Con questo termine ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche ed in particolare a: **DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA**. I bambini ed i ragazzi con D.S.A. non hanno una certificazione in base alla legge 104/92, ma semplici certificati medici; pertanto questi alunni non godono del supporto di un intervento di sostegno. Nonostante ciò, questi problemi possono essere compensati con strategie (compensative e dispensative) che devono essere esplicitate nella programmazione della classe e dei singoli docenti, per giustificare i metodi che un giorno verranno adottati anche all'esame di Stato: si tratta, in altri termini, della stesura, a cura del consiglio di classe, del PDP (Piano didattico personalizzato) per ciascun alunno in situazione di DSA.)

A TALE NORMATIVA AGGIUNGIAMO L'ART.11 DEL D.LGS N°62/2017 IL QUALE RECITA QUANTO SEGUE:

Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l'esonero della prova. E' previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Alunni DSA: la valutazione, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per alunni DSA con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, l'alunno è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

ADHD

Quanto agli alunni affetti da **sindrome ADHD** (deficit di attenzione/iperattività) nel richiamare quanto già precisato nel protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione redatto dall'Istituto Superiore di Sanità allegato alla Determinazione A.I.C.N. n°876 pubblicata sulla G.U. n°106 del 24.4.2007 con riferimento al punto 5.1.3. (l'intervento a scuola), il MIUR, prot. 6013 del 04.12.2009, precisa che "il coinvolgimento degli insegnanti fa parte integrante ed essenziale di un percorso terapeutico per il trattamento dei casi diagnosticati ADHD. La procedura di consulenza sistematica con i centri di diagnosi e cure presenti in ogni area regionale (vedasi sito <http://www.iss.it/adhd> e poi cliccare su Centri Regionali di riferimento) prevede almeno un incontro durante l'anno scolastico al quale sarebbe auspicabile partecipasse l'intero team di insegnanti, per quanto riguarda le scuole elementari e i docenti col maggior numero di ore settimanali, nel caso delle scuole medie inferiori e superiori. Tale consulenza è finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi:

1. informare sulle caratteristiche del ADHD e sul trattamento che viene proposto;
2. fornire appositi strumenti di valutazione (questionari e tabelle di osservazione) per completare i dati diagnostici;
3. mettere gli insegnanti nella condizione di potenziare le proprie risorse emotive e migliorare la relazione con l'alunno;

4. spiegare come utilizzare specifiche procedure di modificazione del comportamento all'interno della classe;
5. informare su come strutturare l'ambiente classe in base ai bisogni e alle caratteristiche dell'alunno con ADHD;
6. suggerire particolari strategie didattiche per facilitare l'apprendimento dell'alunno con ADHD;
7. spiegare come lavorare, all'interno della classe, per migliorare la relazione tra il bambino con ADHD e i compagni.

La parte più rilevante della consulenza alla scuola è quella dedicata a far apprendere all'insegnante alcune tecniche di modificazione del comportamento da applicare con l'alunno con ADHD.

L'apprendimento di queste procedure richiede uno stretto contatto con gli operatori del centro che hanno in carico l'alunno”.

ESAMI DI STATO DI CLASSE TERZA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PER ALUNNI DISABILI

DOCUMENTI DA PRODURRE:

- ✓ **P.E.I.** Va redatto dal Consiglio di Classe, con la coordinazione dell'insegnante di sostegno, entro il consiglio di novembre e comunque non oltre il 30 del mese. Comunque, dal 2019 , quanto affermato a proposito di PEI e PDF verrà modificato alla luce dei D.lgs n°62 e 66 attuativi della L.107/2015 di cui, in coda , è inserito un compendio riepilogativo.
- ✓ **P.D.F. L. 104/1992 art. 12** “(...) *Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.*”

Documenti da produrre entro l'ultimo Consiglio di Classe:

- ✓ **Relazione finale** in cui si deve specificare se gli obiettivi prefissati nel PEI sono stati raggiunti
- ✓ **Giudizio orientativo** in cui fornire la motivazione della scelta da parte dell'alunno della scuola superiore
- ✓ **Presentazione dell'alunno** in cui descrivere l'alunno in termini di autonomia, socializzazione, apprendimento
- ✓ **Percorso orientativo per le prove d'esame e i criteri di valutazione** in cui specificare se l'alunno eseguirà prove differenziate, equipollenti, o uguali alla classe; le modalità d'assistenza; i tempi e i parametri di valutazione delle prove scritte e orale
- ✓ **Programma effettivamente svolto**

È inoltre fondamentale che l'insegnante di sostegno e il Coordinatore di classe avvisino tempestivamente la famiglia che, in base alla vigente normativa sulla privacy, dovranno essere i familiari stessi dell'alunno disabile a fornire alla scuola superiore che lo accoglierà, tutti i documenti relativi alla situazione di handicap.

Risulta, quindi, importante che l'alunno sia sensibilizzato alla problematica dell'orientamento, affinché la famiglia possa portare la documentazione in tempo utile per la pre-iscrizione alla scuola superiore.

O.M. 90/01, titolo II, art. 11 comma 10-12

1. **Comma 10:** i docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5

febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

2. **Comma 11:** nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del d.lg.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
3. **Comma 12:** al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.lg.vo 16.4.1994, n. 297.

La normativa di riferimento essenziale nella valutazione degli alunni in situazione di handicap:

- L.104/92 - art. 16
- T.U. D.L. 297/94 - art. 318
- O.M. 330/27/05/97 - art. 4
- D.P.R. 122/2009 art.9 e 10
- O.M. 14/05/1999 n.128 art.4
- O.M. 90 – 21/05/2001 – art 15 e art.16
- O.M. 22 – 20/02/2006 - art 17
- L.107/2015
- D. lgs n°62 e 66 / 2017

L.104/92: ART. 16.

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E PROVE D'ESAME

- Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
- Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
- Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

- Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. 5 bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo

D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297 ART. 318

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E PROVE D'ESAME

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1998/99

ART. 4

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti art. 2 e 3.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n°262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art°316 del D.Lvo 16.4.1994, n°297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.4 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 2 e 3, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n°297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.38/1999.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti art.2 e 3.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6 svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8 valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art°17, comma 1, dell'O.M. n°38/1999.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n°297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n°297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995, n. 80

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1994-95

1. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
2. Nel riquadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

Infine, allo scopo di offrire un panorama davvero esaustivo della normativa in materia di valutazione riferita a tutti gli ordini di scuola, riportiamo le seguenti ordinanze:

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90

(in SO n. 194 alla GU 20 luglio 2001, n. 167)

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001

ART. 15

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n°262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n°297. **In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza.** Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt.12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio

medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n°297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n°29/2001.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti art.12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n°163 del 16 giugno 1983 e n°262 del 22 settembre 1988, paragrafi n°6 svolgimento dei programmi, n°7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n°8 valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n°297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n°29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n°297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n°297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

ART.16

PUBBLICAZIONE DEGLI SCRUTINI

1. A norma dell'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

Aggiungiamo, quindi, quanto stabilito dall'art. 7 D.lgs n°66/2017 in riferimento al PEI nonché gli artt. 8 (PAI) e 9 (GLIR, GIT, GLI)

ARTICOLO 7

Piano educativo individualizzato

All' Art.14, comma 2 della Legge n. 328/2000, alle parole:

<< valutazione diagnostico - funzionale >> sono state aggiunte << o al profilo di funzionamento >> e alle parole << Servizio Sanitario Nazionale >> sono aggiunte << il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni.

IL P.E.I. MODIFICATO DAL D. lgs n°66/2017

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari, o dal consiglio di classe, dai genitori o chi ne esercita le responsabilità, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne alle istituzioni che interagiscono con la classe e con l'alunno in situazione di disabilità e dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare;

b) tiene conto della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua:

gli strumenti che assicurano l'alternanza scuola - lavoro attraverso la partecipazione e l' inclusione.

le modalità e le strategie educative e didattiche di valutazione e di intervento in relazione al progetto individuale

d) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia soggetto a verifiche periodiche e aggiornato in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona. E' garantita interazione tra i docenti al passaggio di ogni ordine di scuola.

ARTICOLO 8

Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica all'interno del piano triennale predispose il P.A.I. che definisce le modalità, le risorse, i facilitatori e gli interventi per migliorare l'inclusione scolastica.

ARTICOLO 9

Gruppi per l'inclusione scolastica

L'Art. 15 della Legge 104/92 è stato modificato e prevede:

l'istituzione del **GLIR** (Gruppo di Lavoro Interistituzionale) ad opera del MIUR che ha i compiti :

- consulenza e proposta all' USR per ciò che concerne le azioni sul territorio e i percorsi integrati scuola - territorio - lavoro;
- supporto ai gruppi per l' inclusione territoriale G.I.T. e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione del personale;

È presieduto dal Dirigente U.S.R.(delegato) con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, enti locali e associazioni delle persone con disabilità.

In ogni ambito territoriale ad opera del MIUR, il **GIT**(Gruppo per l'Inclusione Territoriale) composta da : Dirigente Tecnico o Scolastico, tre Dirigenti Scolastici dell' ambito territoriale, due docenti per la scuola

dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione e integrato dalle Associazioni delle persone con disabilità e degli Enti e Aziende Sanitarie Locali nominati con decreto dall'U.S.R.

Il **GLI** (gruppo di lavoro per l'inclusione) è composta da docenti curricolari, Ins. di sostegno eventualmente da personale ATA o da Specialisti dell'azienda Sanitaria Locale.

È presieduto dal Dirigente Scolastico che supporta il C.d.D. nella definizione e realizzazione del P.A.I. e i Docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione del P.E.I.

Si avvale del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità per la realizzazione del P.A.I. Il M.I.U.R. indica la modalità di riconoscimento delle Scuole Polo che svolgono azioni di supporto con le reti del Territorio.


Scuola Secondaria Superiore

PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Tutti gli alunni H che frequentano la Scuola Secondaria Superiore seguono percorsi che hanno come finalità: L'acquisizione di professionalità e/o competenze professionali al livello massimo consentito da deficit e dall'handicap, integrazione sociale e lavorativa.

Due sono i tipi di percorsi scolastici e relativi Piani Educativi Personalizzati che gli alunni H possono seguire a seconda delle manifestazioni patologiche che presentano:

CORSO DI STUDI



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO		PIANO EDUCATIVO DIFFERENZIATO
Stesso Percorso	Percorso Parzialmente diverso	Percorso Differenziato
Obiettivi " minimi " della classe: competenze indispensabili per il proseguimento degli studi (Qualifica - Esame di Stato)	Obiettivi " equipollenti " a quelli della classe: competenze che coincidono <u>solo parzialmente</u> con quelle della classe e consentono il proseguimento degli studi (Qualifica - Esame di Stato)	Obiettivi " non riconducibili " a quelli della classe. Consente di iscriversi e frequentare la classe successiva e conseguire un <u>Attestato di Frequenza</u>

Infine, una nota su:

Esami di Stato e di Qualifica per gli allievi con handicap certificato in base alla L.104/92 o con difficoltà certificabili in base alla sola classificazione internazionale ICD 10.

- ✓ Le finalità dell'esame di Stato e i candidati in situazione di handicap
- ✓ La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare
- ✓ Le prove equivalenti
- ✓ I tempi più lunghi per la effettuazione delle prove
- ✓ La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione
- ✓ Le prove per candidati con percorso didattico differenziato
- ✓ I candidati esterni in situazione di handicap

Normativa di riferimento: Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 16 O.M. 21 maggio 2001 n. 90 titolo IV art. 15 O.M. n. 30 del 10/3/2008

Esame conclusivo dei percorsi di studio degli studenti in situazione di handicap: norme, chiarimenti ed informazioni

L'esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art.1 L.n. 425/1997); esso, pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa prospettiva, l'obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curriculum scolastico, dignitoso per l'allievo e per la Commissione. Si tratta di rifiutare, da parte della Commissione, sia l'atteggiamento paternalistico (non si chiedono regali) sia quello intransigente (nella valutazione degli alunni handicappati talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Dalla Scheda n. 3 "Candidati in situazione di handicap" - pag. 50/56 del M.P.I. Coordinamento per l'esame di Stato "Il nuovo Esame di Stato – Materiali multimediali per l'aggiornamento – linee guida" novembre 1998

Illustrare, più precisamente, i seguenti punti:

1. Documentazione che il Consiglio di Classe deve preparare per la Commissione d'esame.

Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare, tuttavia, il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti" deve illustrare: - le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap per il suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno - le modalità di integrazione nella classe - i percorsi comuni alla classe - le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva. - Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre: - la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap - per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali - per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato (Art. 13, comma 2, Reg.) - nel caso di

candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la Commissione d'esame ai sensi dell'Art.6, comma 1 ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall'art.16 della legge quadro. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura: - descrizione del deficit e dell'handicap - descrizione del percorso realizzato dall'alunno:

- a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte
- b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
- c) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici 5
- d) percorsi equipollenti eventualmente svolti
- e) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline f) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)
- f) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
 - a) con quali tecnologie
 - b) con quali strumenti
 - c) con quali modalità
 - d) con quali contenuti
 - e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge. - eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:
 - a) quale tipo di prova si richiede
 - b) quale tipo di assistenza e con quali compiti
 - c) quale durata per le prove scritte

È molto importante concordare con l'alunno handicappato la modalità delle prove da sostenere nel corso dell'esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

2. Le prove equipollenti.

Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindano da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo". Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art.16). L'art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che "la Commissione giudicatrice,

esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame". In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere, nell'interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Cioè le prove equipollenti devono poter consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma. In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981). Più precisamente con prove equipollenti si intende che: - I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria - la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di svolgimento:

- ◆ la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno - per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio

gestuale comprensibile dall' alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente;

- ◆ la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento - la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno - per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

3. Tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte, grafiche e orali:

Secondo l'art. 16 della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Nell'art.6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di 8

svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

4. la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione:

Si è già sottolineato che le prove dell'esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza. Essa deve essere intesa come:

- 1) assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua ecc.

- 2) assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.)
- 3) assistenza per la comunicazione nel senso più generale durante l'anno scolastico l'assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare, e così via. Si tratta, appunto, di un "assistente", cioè di una persona che aiuta l'alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale "figura", durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame. L'assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l'ha sempre fatta durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, ecc.) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe. Quest'ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti: - far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico - chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere. In conclusione, le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Le "figure" sono quelle presenti a scuola e che, durante l'anno, hanno "seguito l'alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione", e precisamente: - docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, ecc., personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL, o segnalati "dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie" - "obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali". Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).

5. Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato:

per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d'esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove.


Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove d'esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.


Pertanto, si possono individuare 2 tipi di percorso:

Alunni in situazione di handicap il cui P.E.I. preveda un percorso differenziato rispetto a quello previsto per la classe


**Alunni in situazione di handicap
il cui P.E.I. preveda il
raggiungimento dei livelli
essenziali previsti per la classe**




- ◆ Prove uguali alla classe
- ◆ Prove equipollenti




Diploma esame di qualifica




Diploma Esame di Stato



- ◆ Prove differenziate



Certificato di credito formativo



Attestazione Credito Formativo

Determinazione criteri di valutazione alunni diversamente abili e in situazione di gravità dell'Istituto Comprensivo Falcomatà Archi

In merito alla valutazione, ed ai relativi criteri, degli alunni diversamente abili, va ribadito che il team docente valuta comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI; tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione.

In merito, viceversa agli alunni in situazione di gravità (art.3 c.3 L.104) ai sensi dell'**art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 e del successivo D.P.R.n°122 del 22 Giugno 2009 (art.9)** , il PEI predisposto in sede di GLH operativo (o in seduta dedicata) può individuare obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola.

A causa dell'impossibilità di procedere, per tali alunni, ad una valutazione calibrata sui parametri generali fissati per gli alunni dell'Istituto Comprensivo, stante la programmazione totalmente individualizzata predisposta dal GLH in seduta dedicata che ha individuato Aree d'intervento individualizzato con obiettivi mirati e non riconducibili a quelli ministeriali, il GLHI ha deliberato la predisposizione di apposite griglie di valutazione, da allegare alla scheda ministeriale, nelle quali verranno riportate le aree d'intervento previste nel PEI con indicazione degli obiettivi ritenuti dal team docente prevalenti ai fini della valutazione ed una votazione espressa in decimi secondo quanto previsto dal seguente schema:

Valutazione alunni diversamente abili con obiettivi minimi e/o differenziati

	Voto	Modalità di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo non raggiunto / atteggiamento oppositivo	5	
Obiettivo sufficientemente raggiunto	6	Prevalentemente guidato
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	7	Parzialmente guidato
Obiettivo pienamente raggiunto	8/9	In autonomia e con ruolo attivo
Obiettivo pienamente raggiunto	10	In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo

Verranno, altresì, compilate sulla scheda di valutazione ministeriale le voci relative al comportamento e/o comunque, alle discipline per le quali sia possibile effettuare una valutazione rispondente ai parametri generalmente fissati per gli alunni dell'istituto comprensivo "Falcomatà Archi".

Quanto su esposto, va integrato con la normativa ultima in tema di inclusione, valutazione, esami di cui alla L.107/2015 ed ai D.lgs n° 62 e 66 del 2017 dei quali alleghiamo una sintesi.

SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66

contenente Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n° 107 (17 G00074)

CAPO I

Principi generali

ARTICOLO 1

Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

- a) **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si **realizza** nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche condiviso con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio.
- c) è **impegno** fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano agli alunni di tutti gli ordini di scuola (dall'infanzia alla Secondaria di secondo grado) con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104.
- 2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

CAPO II

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

ARTICOLO 3

Prestazioni e competenze

1. Stato, Regioni ed Enti locali

2. Lo **Stato**:

- a) Assegnazione docenti di sostegno
- b) Definizione dell'organico del personale ATA (tenendo conto tra i criteri anche della presenza di alunni con disabilità certificata)
- c) Assegnazione di collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale
- d) Assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico in funzione del numero di alunni con disabilità accolti

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto:

3. sono emanati uno o più regolamenti attuativi del comma 2 lettere b e c (personale ATA)
 4. sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale per la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici (art. 3 comma 2 lettera c), anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.
5. Gli Enti locali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
- a) interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale
 - b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica
 - c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche
6. Stato, Regioni ed Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione.

ARTICOLO 4

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 5 DPR 80/2013)
2. L' INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione in base a:
 - a) livello di inclusività del PTOF;
 - b) realizzazione di percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione;
 - c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
 - d) realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle competenze professionali del personale e di attività formative;
 - e) utilizzo di strumenti e criteri di valutazione dei risultati;
 - f) grado di accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, libri di testo, ...

CAPO III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.

ARTICOLO 5

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104/1992

1. la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva (L. 104/1992) è presentata all' INPS che vi dà riscontro entro 30 giorni
 2. Modifiche apportate alla 104
 - a) al comma 1 dell'art. 4 è aggiunto il comma 1-bis sulla composizione delle commissioni mediche:
 - 1 medico legale (presidente)
 - 2 medici specialisti (scelti tra quelli in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto)
- Integrate da:

1 assistente specialistico o operatore sociale
1 medico dell'INPS

b) il comma 5 dell' art.12 è così sostituito:

Dopo l'accertamento della disabilità è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall' OMS.

c) Sono stati soppressi i commi 6-7-8 dell'articolo 12

3. Il Profilo di Funzionamento

Comprende: Diagnosi Funzionale

Profilo Dinamico Funzionale

È redatto dall'unità di valutazione di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio 1994), composta da:

- Medico specialista o esperto della condizione di salute della persona
- Specialista in neuropsichiatria infantile
- Terapista della riabilitazione
- Assistente sociale o rappresentante dell'ente locale che ha in carico il soggetto

4. Il Profilo di Funzionamento

- È un documento propedeutico alla predisposizione del PEI
 - Definisce le competenze professionali e le tipologie delle misure di sostegno e delle risorse utili per l'inclusione scolastica
 - È redatto con la collaborazione della famiglia dell'alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica (preferibilmente della scuola frequentata)
 - Si aggiorna al passaggio di ogni grado d'istruzione sin dalla Scuola dell'Infanzia e in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono, all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente competente e all'istituzione scolastica, la certificazione di disabilità utile ai fini della redazione del PEI.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le **Linee guida** contenenti:
- a) I criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS
 - b) I criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo la classificazione ICF dell'OMS.

CAPO IV

Progettazione e Organizzazione Scolastica per l'Inclusione.

ARTICOLO 6

Progetto individuale

Il progetto individuale è redatto dal competente ente locale sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con la partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. È definito in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 7

Piano educativo individualizzato

All' Art.14, comma 2 della Legge n. 328/2000, alle parole:

<< valutazione diagnostico - funzionale >> sono state aggiunte << o al profilo di funzionamento >> e alle parole << Servizio Sanitario Nazionale >> sono aggiunte << il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni.

IL P.E.I. MODIFICATO DAL DECRETO

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari, o dal consiglio di classe, dai genitori o chi ne esercita le responsabilità, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne alle istituzioni che interagiscono con la classe e con l'alunno in situazione di disabilità e dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare;

b) tiene conto della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua:

gli strumenti che assicurano l'alternanza scuola - lavoro attraverso la partecipazione e l' inclusione.

le modalità e le strategie educative e didattiche di valutazione e di intervento in relazione al progetto individuale

d) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia soggetto a verifiche periodiche e aggiornato in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona. È garantita interazione tra i docenti al passaggio di ogni ordine di scuola.

ARTICOLO 8

Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica all'interno del piano triennale predispose il P.A.I. che definisce le modalità, le risorse, i facilitatori e gli interventi per migliorare l'inclusione scolastica.

ARTICOLO 9

Gruppi per l'inclusione scolastica

L'Art. 15 della Legge 104/92 è stato modificato e prevede:

l'istituzione del **GLIR** (Gruppo di Lavoro Interistituzionale) ad opera del MIUR che ha i compiti :

- consulenza e proposta all' USR per ciò che concerne le azioni sul territorio e i percorsi integrati scuola - territorio - lavoro;
- supporto ai gruppi per l' inclusione territoriale G.I.T. e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione del personale;

È presieduto dal Dirigente U.S.R.(delegato) con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, enti locali e associazioni delle persone con disabilità.

In ogni ambito territoriale ad opera del MIUR, il **GIT**(Gruppo per l'Inclusione Territoriale) composta da : Dirigente Tecnico o Scolastico, tre Dirigenti Scolastici dell' ambito territoriale, due docenti per la scuola dell' infanzia e primo ciclo d' istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione e integrato dalle Associazioni delle persone con disabilità e degli Enti e Aziende Sanitarie Locali nominati con decreto dall' U.S.R.

Il **GLI** (gruppo di lavoro per l'inclusione) è composta da docenti curricolari, Ins. di sostegno eventualmente da personale ATA o da Specialisti dell' azienda Sanitaria Locale.

È presieduto dal Dirigente Scolastico che supporta il C.d.D. nella definizione e realizzazione del P.A.I. e i Docenti contitolari e i Consigli di Classe nell' attuazione del P.E.I.

Si avvale del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità per la realizzazione del P.A.I. Il M.I.U.R. indica la modalità di riconoscimento delle Scuole Polo che svolgono azioni di supporto con le reti del Territorio.

ARTICOLO 10

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Il Dirigente Scolastico propone la quantificazione delle risorse di Sostegno Didattico effettuato da ciascuna scuola e le fornisce all' U.S.R.

L' U.S.R. assegna le risorse.

ARTICOLO 11

Sezioni per il sostegno didattico

Nell'ambito dei ruoli sono istituite per ciascun grado di istruzione le sezioni dei docenti per il sostegno didattico

CAPO V

ARTICOLO 12

FORMAZIONE INIZIALE

La formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola infanzia/primaria avverrà tramite:

- Corso di Specializzazione specifico in Pedagogia e Didattica Speciale:
 - ✓ Annuale
 - ✓ 60 CFU
 - ✓ 300 ore di tirocinio
 - ✓ Attivato dalle università
 - ✓ Programmato a livello nazionale
 - ✓ Accesso tramite superamento di una prova selettiva presso l'Università

Requisito essenziale: laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (60 CFU relativi alle didattiche dell'inclusione, oltre ai crediti previsti dal piano annuale del corso di laurea).

CAPO VI

Ulteriori disposizioni

ARTICOLO 13

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Attività formative previste e inserite nel PTOF rivolte a:

- i docenti (in particolare i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità certificata)
- personale ATA per lo sviluppo di competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base
- dirigenti (formazione su aspetti pedagogici, organizzativi, gestionali, giuridici e didattici)

ARTICOLO 14

CONTINUITÀ

La continuità educativo-didattica è presente e garantita dal PAI e dal PEI, il dirigente propone ad altri docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere attività di sostegno purché specializzati. I docenti a T.D. possono essere riconfermati su richiesta delle famiglie non prima dell'avvio dell'a.s. e in base alla disponibilità dei posti e delle operazioni relative al personale a T.I.

ARTICOLO 15

OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE

- Si raccorda con l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Svolge i seguenti compiti:

- Analisi e studio delle tematiche relative
- Monitoraggio
- Accordi inter-istituzionali per realizzare progetto individuale inclusione
- Proposte di sperimentazione (innovazione metodologico-didattica e disciplinare)

➤ Pareri e proposte sugli atti normativi

E' presieduto dal ministro o da un suo delegato. Composto da rappresentanti di associazioni, da studenti, da soggetti privati/pubblici, dalle istituzioni scolastiche nominati dal MIUR senza oneri per le casse pubbliche.

ARTICOLO 16

ISTRUZIONE DOMICILIARE

E' garantita istruzione ad alunni che non possono frequentare per almeno 30 giorni (anche non continuativi) per gravi patologie certificate.

ARTICOLI 18-19

Comma 3 prevede la sostituzione della Diagnosi Funzionale con i Profili di Funzionamento (dal 1 gennaio 2019) redatti dall'unità di valutazione multidisciplinare (art. 5 comma 3)

GRUPPI DI LAVORO

- GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) e GLI dal 1 settembre 2017
- GIT (Gruppo inclusione territoriale) dal 1 gennaio 2019

ARTICOLO 20

COPERTURA FINANZIARIA

Ai componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica e dell'osservatorio non spetta retribuzione, indennità o esonero.

Per il GIT verranno stanziati circa 15 milioni.

SINTESI DEL Dlgs 13 Aprile 2017 n. 62

“Norme in materia di valutazione, certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di stato”

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. E' effettuata dai docenti tramite una personalizzazione dei percorsi in conformità alle indicazioni nazionali e alle Linee Guida, secondo i criteri e le modalità previste dal collegio e dal PTOF.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

I rapporti scuola-famiglia seguono modalità comunicative efficaci e trasparenti.

Art. 2 Valutazione del Primo Ciclo

La valutazione è espressa con votazioni in decimi. E' prevista ammissione alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

E' oggetto di valutazione l'attività svolta nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico.

Art.3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

La non ammissione, con decisione assunta all'unanimità, è consentita solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4 Rilevazione nazionale sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

Tali rilevazioni avvengono nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, ad eccezione della rilevazione d'inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta in coerenza con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado

Frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale, eccetto casi eccezionali e documentati.

Art.6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado ed all'esame conclusivo del I ciclo

Voto espresso in decimi.

Art. 7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

INVALSI solo nella classe terza, nel mese di aprile, sono requisito di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione. La prova suppletiva viene prevista per alunni assenti per gravi motivi documentati.

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di stato

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico o un docente collaboratore. L'esame è costituito da 3 prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e un colloquio orale, valutati con votazione in decimi. La prova INVALSI è eliminata.

Art. 9 Certificazione delle competenze nel I ciclo

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite.

Art. 10 Esami di idoneità e ammissione all'esame di Stato dei candidati privatisti

Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l'esonero della prova. E' previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Alunni DSA: la valutazione, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per alunni DSA con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, l'alunno è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Gli articoli successivi sono stati oggetto di sola lettura, essendo riservati alla Scuola sec. di II grado.